



REGOLAMENTO COMODATO D'USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

(Delibera del Consiglio di Istituto del 14/11/2025)

Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto del comodato

Il comodato d'uso è un servizio offerto agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti l'Istituto. Oggetto del comodato d'uso possono essere dispositivi elettronici (tablet o notebook). Ogni tablet/notebook è riconducibile all'alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto dal genitore, con indicazione del relativo numero d'inventario/numero di serie.

Art. 2 - Modalità di concessione

I dispositivi elettronici sono concessi in comodato d'uso su richiesta dei genitori/tutori dell'allievo minorenni. La richiesta di comodato d'uso è da compilare su apposito modulo (Allegato 1).

Si applicheranno alla fattispecie le norme del codice civile del *Capo XIV - Del comodato gli artt.1803¹ – 1804² – 1808³ -1809⁴ - 1812⁵*.

Le parti contrattuali saranno l'Istituto nella veste di comodante; uno o entrambi il/i genitori o chi esercita la potestà genitoriale degli allievi minorenni, nella veste di comodatari/comodatario/a. In particolare, a norma dell'art.1809 c.c., il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. La consegna dei dispositivi avverrà a scuola.

Art. 3 - Doveri dei Comodatari (studenti e genitori) e risarcimento del danno

In relazione all'utilizzo dei beni, il comodatario assume nei confronti del comodante i seguenti specifici obblighi:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione (divieto di sub-comodato);
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza del termine stabilito;
- conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d'uso e restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura volontariamente o per negligenza un danno al tablet/ notebook dovrà accollarsi tutte le spese di riparazione.;
- utilizzare il dispositivo unicamente per usi e scopi didattici; si è personalmente responsabili del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo del dispositivo;

Il comodatario è personalmente responsabile di eventuali installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge;

- non configurare durante l'utilizzo domestico un ID diverso da quello assegnato dalla scuola, né installare applicazioni o giochi, tranne in caso di "uso controllato" per applicazioni didattiche autorizzate dai docenti;

¹ Codice civile art. 1803 - "Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta".

² Codice civile art. 1804 - (Obbligazioni del comodatario). "Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno".

³ Codice civile art. 1808 - "Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti."

⁴ Codice civile art. 1809 - "Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".

⁵ Codice civile art. 1812 - "Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario".

- non diffondere materiale didattico presente sul tablet o sul notebook per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione;
 - non utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (chat, sms);
 - navigare su Internet esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e utilizzare social network quali Facebook e Twitter solo se autorizzati dai docenti;
 - non inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici nel rispetto della normativa Privacy;
 - non creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale il cui contenuto sia:
 - osceno, razzista, diffamatorio o illegale, molesto o gravemente offensivo per altre persone;
 - costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, gli studenti devono avere cura del proprio tablet/ notebook, adottando tutte le necessarie cautele.

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all'incuria dello studente; in ciascuno di questi casi il comodatario dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all'Istituzione Scolastica l'equivalente del valore d'inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene. La responsabilità è "in solido" tra i firmatari del contratto.

In caso di furto del bene ricevuto in comodato, il comodatario è tenuto tempestivamente a darne comunicazione all'Istituto e all'Animatore Digitale tramite la Segreteria Scolastica entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri e/o Polizia, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. La responsabilità economica decade solo se la denuncia è tempestiva e completa.

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet/ notebook e le applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come infrazione disciplinare e comporterà il risarcimento dei danni arrecati da parte dei genitori/tutori.

Art. 4 - Termini di restituzione dei dispositivi elettronici

I dispositivi elettronici dovranno essere restituiti alla scadenza stabilita nell'atto di consegna cioè al termine dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, fatti salvi casi specifici valutati dall'organo competente.

Art. 5 - Organo competente

E' istituita la commissione per il comodato d'uso composta dall'Animatore Digitale, dalla Dirigente Scolastica, dai collaboratori del DS e dal DSGA, con compiti di vigilanza, valutazione danni, decisioni su restituzione anticipata e valutazione di qualunque altra problematica.

Art. 6 - Risorse destinate al comodato d'uso

I dispositivi da destinare al comodato d'uso per gli studenti sono acquistati: con fondi dell'Istituto; con fondi reperiti attraverso la partecipazione a progetti PNRR/PN/PON o altri progetti del MIM; con donazioni del Comune o di altri enti/privati all'Istituto, dai contributi dei genitori.

Art. 7 - Mancata restituzione dei beni in comodato

Premesso che i beni concessi in comodato d'uso sono di proprietà dell'Istituto, la mancata restituzione degli stessi si configura come appropriazione indebita di beni della collettività e potrà essere segnalata all'autorità giudiziaria.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento:

- a) viene letto e approvato dal Consiglio di Istituto
- b) viene pubblicato sul sito dell'Istituto.

RICHIESTA PER FORNITURA TABLET/ NOTEBOOK IN COMODATO D'USO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(_____)

il _____ residente a _____ in via _____

(eventuale domicilio) _____

recapito telefonico _____ padre/madre dell'alunno _____

frequentante la classe _____ sez. _____ plesso _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

CHIEDE

di poter avere in comodato d'uso l'iPad ("Progetto Adotta un iPad) di proprietà dell'Istituto; si impegna a rispettare il contenuto del contratto di comodato d'uso sottoscritto all'atto della consegna e a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Luogo e data

Il/I dichiarante/i

Laddove uno dei genitori risulti irreperibile per acquisire il consenso scritto apporre l'unica firma e barrare la seguente casella. "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".